

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4661</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(FANFANI)

DAL MINISTRO  
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(PIGA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(GORRIERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(ROGNONI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DEL TESORO E « AD INTERIM » DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Presentato il 7 maggio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! Il provvedimento d'urgenza di cui si chiede la conversione in legge riproduce, sostanzialmente, il testo del precedente decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, con le modifiche e le aggiunte apportate dalla XIII Commissione permanente (lavoro e previdenza sociale) della Camera dei deputati. Nella seduta del 26 marzo 1987, la Commissione aveva licenziato il nuovo testo dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'assemblea, ma le note vicende della crisi non hanno consentito il successivo esame in aula.

Le pressanti esigenze di carattere sociale che rendono necessarie la proroga dei termini, in gran parte scaduti il 31 dicembre 1986, del trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori dipendenti dalla GEPI, nonché la previsione di iniziative per il reimpiego di dipendenti da imprese ubicate in zone del meridione particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione sono state ampiamente evidenziate nel corso del dibattito parlamentare. Le preoccupate istanze delle parti sociali, delle amministrazioni locali e dei sindacati risultano pienamente fondate trattandosi di evitare, innanzitutto, il licenziamento di circa 14 mila lavoratori, attualmente in carico alla GEPI s.p.a., per i quali non si è reso ancora possibile il reimpiego in attività produttive. Nella medesima prospettazione si giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza, che consente di non creare soluzioni di continuità che, per alcuni settori ed in alcune zone, potrebbero determinare tensioni socialmente pericolose.

L'articolo 1 del provvedimento dispone innanzitutto la proroga al 31 dicembre 1987 del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni corrisposti a dipendenti di aziende in « regime GEPI »; si tratta, in particolare, della proroga dei

trattamenti scaduti il 31 dicembre 1986 (cfr. decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45), nonché dei trattamenti in scadenza nei mesi di giugno e luglio 1987 e corrisposti ai dipendenti di aziende costituite nel contesto di iniziative avviate in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63) interessante il settore dell'elettronica e della componentistica connessa, e dalla legge 31 maggio 1984, n. 193 (misure per la razionalizzazione del settore siderurgico). In complesso sono interessati circa 14 mila lavoratori e si prevede una spesa di circa 203 miliardi di lire.

È prevista inoltre (comma 4) la corresponsione ai dipendenti della Flotta Luro in amministrazione straordinaria, anche per il 1987, dell'indennità prevista dal decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796 (convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918) ed equivalente alla CIG dei lavoratori dell'industria; tale indennità (scaduta con il 31 dicembre 1986 ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto-legge 30 novembre 1985, n. 787, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45) viene anch'essa ad essere prorogata al 31 dicembre 1987, ed è finalizzata all'assorbimento dei lavoratori da parte delle imprese cessionarie delle aziende armatoriali. L'onere derivante dall'applicazione di tale disposizione, che interessa 719 dipendenti, è stimabile in lire 8 miliardi.

Con il quinto comma si incrementa di ulteriori sei mesi il periodo di corresponsione della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45), per i dipendenti dalle im-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa.

Si rammenta che con l'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19) il periodo massimo di 24 mesi (previsto dal già citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 787) fu incrementato di sei mesi, limitatamente però ai dipendenti di quelle imprese per le quali l'autorizzazione all'esercizio sia cessata entro la data di entrata in vigore della legge medesima. La norma di proroga si rese necessaria onde evitare che i commissari dovessero licenziare parte del personale nelle more delle operazioni di cessione e furono infatti promosse in coerenza con la direttiva generale di intraprendere e accelerare le cessioni delle aziende commissariate. Numero cessioni sono state facilitate nel corso del 1986 e nei primi mesi del 1987 e ciò dimostra l'utilità della normativa indicata. Alcune società, tuttavia, sono ormai alle soglie della scadenza del termine massimo di CIG consentito dalla normativa vigente senza aver completato gli smobilizzi nel frattempo in corso. È il caso delle società del Gruppo Maraldi (100 addetti) nonché della Italconsult (67 addetti) i cui dipendenti, in assenza di nuove disposizioni, dovranno essere licenziati. Di qui l'esigenza delle previste ulteriori proroghe.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede la possibilità per la GEPI di costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative atte ad assicurare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno. La norma ha lo scopo di intervenire in talune gravi e note situazioni di crisi aziendali che coinvolgono le zone meridionali, aggravando una realtà socio-economica e occupazionale assai delicata. Tali interventi sono, in particolare, previsti a sostegno ed incremento dell'occupazione nella regione Campania dove si rileva un preoccupante stato di disagio nelle industrie del settore tessile, delle pelli, del legno, della gomma, nonché metallurgiche e siderurgiche. Nel complesso il problema

riguarda 6.500 dipendenti con un onere complessivo per la corresponsione del trattamento CIGS valutabile in circa 94 miliardi.

È previsto anche il passaggio alle società appositamente costituite dalla GEPI di dipendenti licenziati da imprese in amministrazione straordinaria con impianti ubicati nell'Italia meridionale nel limite massimo di 3.000 unità. In tal modo si persegue un duplice scopo: da un lato si cerca di evitare che per le imprese commissariate venga disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per esigenze meramente assistenziali, causando il rallentamento delle operazioni di liquidazione e di chiusura della procedura con un conseguente sensibile aggravio di spese a danno dei creditori; dall'altro, demandando alla GEPI — che è in possesso delle opportune capacità tecniche — la ricerca di iniziative produttive atte a garantire lo assorbimento di manodopera, si persegue l'obiettivo della salvaguardia occupazionale che non è stato possibile conseguire nei casi sopracitati, a causa dei limitati strumenti a disposizione delle amministrazioni straordinarie.

Il comma 5 dello stesso articolo 2 riguarda le aziende del settore tessile di Lucca interessate ad un programma di ristrutturazione industriale attraverso la GEPI S.p.A.

Si introducono inoltre soluzioni organiche per una migliore strutturazione della CIGS: in particolare l'articolo 3 prevede la possibilità che le iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori possano essere attuate da parte della GEPI unitamente ad altri soggetti ed anche senza la partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale. Viene anche disposta la facoltà della GEPI di concordare con pubbliche amministrazioni progetti operativi che consentano l'impiego anche temporaneo, per lavori socialmente utili di lavoratori in CIG. Inoltre è prevista la perdita del diritto al CIGS in caso di rifiuto del lavoratore all'avviamento al lavoro o alla partecipazione e frequenza regolare dei corsi di formazione. Viene inoltre prevista

(articolo 4) la liquidazione anticipata della residua indennità CIGS per i lavoratori che intraprendono un'attività autonoma o si associano in cooperative di produzione o lavoro. In tal modo viene incentivata la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, cui è connessa tale anticipata liquidazione, e nel contempo vengono incoraggiate nuove attività produttive mediante valide iniziative alternative.

L'articolo 5 stabilisce che le norme di attuazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 siano dettate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del decreto-legge.

L'articolo 6, recependo l'indicazione formulata dalla Commissione industria nel corso della discussione del precedente provvedimento, ed accolta poi dalla Commissione lavoro, include ai fini del computo dell'esposizione debitoria indicata dall'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 76 e successive modificazioni, i debiti contratti verso società a prevalente partecipazione pubblica, purché derivanti da finanziamento contratto in base a previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di ristrutturazioni settoriali.

La disposizione del comma 2 prevede che non possono essere autorizzati sequestri conservativi e che cessino gli effetti dei provvedimenti stessi eventualmente concessi nei confronti di beni appartenenti a imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Si tratta di una disposizione che sostanzialmente ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge fallimentare che, come è noto, in omaggio al principio della *par condicio creditorum* vieta la proposizione o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e, quindi, implicitamente impedisce anche procedimenti che, come quelli in esame, sono finalizzati a procedure individuali di esecuzione.

Il comma 3 dello stesso articolo, nell'intento di agevolare le concessioni dei finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro e ai giovani imprenditori operanti nel Mezzogiorno, prevede che i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44) siano assistiti dal privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 (come sostituito dall'articolo 3 del DLCP 1° ottobre 1947, n. 1075) che è generale sugli immobili e sugli impianti, concessioni, brevetti ed ogni altro cespite dell'azienda ed è esercitabile anche nei confronti dei terzi, non precedendo solo privilegi, pegni, ipoteche anteriori alle speciali annotazioni previste dalla particolare normativa.

L'articolo 7 prevede le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri previsti dagli articoli 1, 2 e 4.

Relativamente all'articolo 8, si rileva che il decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, all'articolo 5, prevedeva, ai fini della razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio, incentivazioni per le dismissioni di impianti, secondo un modello già collaudato nel settore dei prodotti CECA. Il Senato, nell'esaminare il testo del citato articolo 5, ha ritenuto opportuno affrontare separatamente i problemi di tale ristrutturazione, il che ha comportato l'impegno del Governo a presentare con specifico disegno di legge (A. S. n. 1731) le disposizioni soppresse, anche nell'intento di affrontare i problemi di razionalizzazione di un settore che da molti anni evidenzia una situazione di sovracapacità produttiva. Mentre era in corso l'esame parlamentare di tale disegno di legge, la Commissione delle Comunità Europee ha dichiaratamente dimostrato di voler concludere in termini brevissimi il negoziato sull'aiuto specifico a suo tempo autorizzato, volendo conoscere quali siano le imprese che intendano effettivamente ridurre la capacità produttiva nel settore e quindi i risultati dell'intero processo di razionalizzazione.

Le indagini relative al settore indicano, per vero, una capacità produttiva annua dei getti di ghisa pari a circa 1.800.000 tonnellate e una capacità dei getti di acciaio pari a 100.000 tonnellate. Nel periodo 1981-1984, la produzione annua dei getti di ghisa si è attestata intorno a 1.100.000 tonnellate, mentre quella dei getti di acciaio non è andata oltre le 70.000 tonnellate. Il potenziale inutilizzato è stimabile, sempre sulla base annua, nell'ordine di 300.000 tonnellate per i getti di ghisa e di 25.000 tonnellate per i getti di acciaio.

Peraltro, non essendosi ancora concluso l'iter di approvazione del disegno di legge di cui sopra, non è stato possibile attuare i provvedimenti necessari per adeguarsi tempestivamente alle esigenze della trattativa comunitaria. Pertanto, il Governo, considerata la necessità di affrontare rapidamente lo stato di crisi del settore che, se non risolto, rischia di ulteriormente acuirsi, e ravvisata altresì la urgenza dell'intervento alla luce delle richieste della Commissione, ha ritenuto di dover inserire nel decreto-legge — di cui si chiede la conversione in legge — disposizioni che riprendono il testo del citato decreto-legge con alcuni aggiustamenti.

Pertanto, con l'articolo 8 sono stabilite le procedure per l'erogazione degli incentivi allo smantellamento, che tengono conto delle esperienze acquisite nell'applicazione della legge n. 193 del 1984; è stato, altresì, previsto che il contributo per la rottamazione degli impianti possa essere elevato fino a lire 250.000 in ragione della presentazione di programmi di investimento aventi finalità di recupero della occupazione; infine, tenuto conto di esperienze utilmente acquisite nell'ambito di altri settori merceologici, sono stati previsti controlli sugli investimenti nel settore delle fonderie e dei tubi saldati, giacché in presenza di incentivi alle dimissioni (quali quelli previsti dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, per i tubi saldati) non può essere consentita una crescita incontrollata di capacità produttiva.

La copertura finanziaria è stata portata a lire 40 miliardi, per far fronte alle prevedibili necessità della razionalizzazione ed in aderenza a quanto stabilito nella trattativa con la Commissione CEE. Detta copertura viene assicurata, come già stabilito nel disegno di legge n. 1731, mediante utilizzazione di una corrispondente somma da prelevare sul fondo per la ristrutturazione industriale di cui alla legge n. 675 del 1977.

L'articolo 9 concerne la previsione di una diversa parziale utilizzazione del contributo disposto dall'articolo 4-bis della legge 2 aprile 1986, n. 88, che, nella sua formulazione letterale, consentiva la liquidazione del contributo stesso solo a fronte di titoli di spesa riguardanti l'acquisto di « aree industriali ».

Poiché, viceversa, il contributo, che resta fermo nel suo ammontare, deve essere destinato all'acquisto non della sola area, ma anche di altre componenti del complesso industriale di proprietà di imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti, s'impone la necessità e la urgenza di una norma, sostanzialmente interpretativa, affinché il contributo stesso possa essere utilizzato, come è detto, anche per l'acquisto di altri beni oltre che dell'area industriale.

In ordine all'articolo 10 si osserva che in sede di discussione presso la Camera dei deputati della legge finanziaria per il 1987, è stato deliberato l'accantonamento di lire 90 miliardi per la prosecuzione dell'intervento statale per il finanziamento dei lavori socialmente utili da realizzare nella provincia e nel Comune di Napoli, avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618.

Tale ulteriore intervento è stato ritenuto necessario per consentire, anche nel 1987, l'avvio al lavoro di quella particolare fascia di disoccupati che, altrimenti, resterebbe priva di qualsiasi forma di sostentamento, creando, di conseguenza, nella città di Napoli, una situazione particolarmente grave sotto il profilo sociale e dello stesso ordine pubblico.

Peraltro, in relazione alle note vicende giudiziarie che hanno recentemente interessato proprio la gestione di tali iniziative, la Camera dei deputati ha ritenuto di subordinare l'ulteriore finanziamento all'emanazione di un provvedimento legislativo che regolamentasse la spesa e prevedesse le misure idonee ad assicurare la più assoluta trasparenza, garantendo, nel contempo, il perseguimento delle finalità del finanziamento stesso.

È stata pertanto predisposta la norma in esame, con la quale, tra l'altro, sono previste forme di controllo penetranti che, unitamente a quelle già contenute nelle convenzioni che gli enti locali interessati andranno a stipulare con le cooperative affidatarie dei lavori, possono consentire il perseguimento dei predetti obiettivi. In particolare, oltre ad autorizzare l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per il 1986, l'articolo dispone il commissariamento, con provvedimento congiunto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno, delle cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili disposti nella provincia e nel comune di Napoli, in quanto la qualificazione professionale dei soci che le compongono non garantirebbe una regolare e corretta amministrazione.

Data l'urgenza ed i particolari motivi che impongono tale provvedimento, è stata prevista una deroga alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 2543 del codice civile e nell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Per gli stessi motivi è stata anche prevista, in deroga all'articolo 2400 del codice civile, che la nomina dei sindaci (da prescegliere fra i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno, della Prefettura e del Comune), avvenga anch'essa con provvedimento congiunto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'interno.

L'articolo 11 prevede la nomina di un Commissario coordinatore, al quale viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale,

con il compito di seguire l'attività dei commissari governativi, di fornire loro ogni possibile contributo anche di assistenza tecnico-giuridica e di relazionare trimestralmente ai Ministri competenti ed al Prefetto sull'andamento delle gestioni, sulla base delle relazioni mensili - vistate dai sindaci - che gli forniscono i commissari governativi e delle informazioni pervenute dagli enti locali interessati. La norma prevede inoltre, allo scopo di ridurre le spese e di perseguire una univocità di indirizzo della procedura amministrativo-contabile, che i commissari si avvalgano di un unico centro di servizi istituito dal commissario coordinatore.

L'articolo 11 disciplina altresì le modalità per la determinazione del compenso ai commissari governativi, ai sindaci ed al commissario coordinatore. Indica la fonte del finanziamento e dispone in merito alle spese generali sostenute dal commissario coordinatore e dalle cooperative. Allo scopo di ridurre le spese e per dare trasparenza alle stesse, la norma prevede che alle cooperative vengano rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

L'articolo 12 stabilisce che l'attuazione dei programmi può essere affidata soltanto alle cooperative che al 31 luglio 1986 abbiano già stipulato analoghe convenzioni con la provincia e con il comune di Napoli e che possono essere avviati al lavoro soltanto i soci iscritti, a quella data, sui libri paga e matricola di dette società.

Ciò per evitare che entrino a far parte delle cooperative nuovi soggetti, vanificando quindi l'obiettivo di ridurre per quanto possibile nel tempo il numero dei beneficiari.

Al fine di contenere al massimo l'assenteismo, la norma prevede inoltre che il socio che si assenta dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, sia escluso dalla cooperativa e non possa far parte di altra cooperativa interessata agli stessi programmi di lavoro.

Vengono esclusi da tale penalizzazione coloro che dimostrano, attraverso apposito certificato medico rilasciato dal Servizio

sanitario nazionale, che l'assenza è stata determinata da malattia.

Il penultimo e l'ultimo comma indicano i controlli da effettuare a cura dell'Ispettorato del lavoro, del Comune e della provincia.

In merito all'articolo 13 si fa presente che la Regione siciliana con propria legge si è fatta carico di riservare, in favore delle maestranze già impiegate dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA in servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo e dalle stesse successivamente licenziate, un particolare regime di prelazione nell'avviamento al lavoro, sempre nello specifico ambito delle iniziative di pubblica utilità di cui si è detto.

In particolare la regione a tanto è pervenuta con la legge 15 novembre 1985, n. 42, istituendo una lista speciale dei predetti lavoratori e riconoscendo ad essi diritto di precedenza nelle assunzioni presso le imprese acquisitrici dei servizi riguardanti le manutenzioni del comune di Palermo.

D'altro canto v'è da aggiungere che, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale di quella città, il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, aveva previsto per l'anno 1986 uno stanziamento di 25 miliardi di lire quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecu-

zione da parte del comune di Palermo di lavori in economia e che detto intervento è stato reiterato per l'anno 1987 nella misura di 50 miliardi di lire con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 17).

Orbene, dalla coordinazione delle ricordate disposizioni emerge come l'intendimento della regione di favorire il collocamento al lavoro degli ex dipendenti dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA nello specifico settore dei servizi di pubblica utilità, tramite prelazione nelle assunzioni presso le imprese assuntrici dei servizi medesimi, sia stato in effetti frustrato dal procedimento previsto nel decreto-legge che contempla la diretta assunzione dei servizi ad opera del Comune.

L'articolo 13 pone quindi rimedio alla rappresentata discrasia, in quanto riconosce in favore degli ex dipendenti di cui trattasi il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del comune di Palermo per le iniziative di pubblica utilità di cui al ricordato decreto-legge n. 24 del 1986.

L'articolo 14 fissa al 1° gennaio 1987 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni degli articoli da 1 a 6, onde evitare soluzioni di continuità con l'assetto previsto dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, non convertito in legge per decorrenza del termine, nonché con il decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, pur esso non convertito, per le note vicende che non hanno consentito di concludere l'iter del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 7 maggio 1987, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104, del 7 maggio 1987.*

**Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, di adottare misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché di emanare norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, com-

ma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

## ARTICOLO 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle

quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1, all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alle cessioni dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca.

### ARTICOLO 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ficazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

## ARTICOLO 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

## ARTICOLO 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ARTICOLO 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

« Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale ».

2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: « tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare », sono sostituite dalle seguenti: « tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare ».

#### ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

#### ARTICOLO 8.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il 31 dicembre 1987, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'articolo 2359 del codice civile potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da una commissione tecnica da costituirsi con decreto dello stesso Ministro. Il contributo è erogato previo accertamento della commissione tecnica dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 9.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

## ARTICOLO 10.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile e dallo articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

## ARTICOLO 11.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. Il commissario governativo tuttavia, per straordinarie e incompressibili esigenze specificamente moti-

vate, può destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alla cooperativa interessata dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 2 per cento dei soci della cooperativa stessa.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmesse dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.

#### ARTICOLO 12.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclu-



sivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza con atto dovuto dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3 ».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 13.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96,

i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

ARTICOLO 14.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

ARTICOLO 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI — PIGA — GORRIERI  
ROGNONI — SCÀLFARO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.